

***La discriminazione e il discorso di
incitamento all'odio per motivi di
razza, origine etnica e nazionalità.
Case study.***

Roma, 22 novembre 2017

Seminario giuridico organizzato dal **Consiglio Italiano per i Rifugiati**

Relazione dell'Avv. Elisa Pieragostini

Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani

Oggetto della relazione

- 1) Definizione di *hate speech*.
- 2) Tutela nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) attraverso la giurisprudenza della sua Corte.
- 3) Diffusione del fenomeno in Italia: stato d'attuazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965. Rapporto ombra dell'UFTDU e osservazioni conclusive del CERD.

Definizione di *hate speech*

Raccomandazione di politica generale n. 15 dell'ECRI, adottata l'8 dicembre 2015

“il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della "razza", del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, dell'handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale”.

Art. 3 della legge Reale – Mancino

Legge n. 654 del 13 ottobre 1975 così come modificata dalla legge n. 205 del 25 giugno 1993, adottata in esecuzione della Convenzione di New York del 1965 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

*“E’ punito con la reclusione sino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi **propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**”.*

Art. 14 CEDU – Divieto di discriminazione

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”

La norma ha carattere accessorio e sussidiario ed è ad applicazione non assoluta ma bilanciata.

Hate crimes

Leading case: Natchova c. Bulgaria [GC], 6 luglio 2005

Ignorare il pregiudizio da cui scaturisce un reato d'odio **costituisce, di per sé, una violazione dell'art. 14 CEDU:** vittima, infatti, non viene considerata come individuo con personalità ed identità proprie, ma soltanto come “membro senza volto” di un gruppo contraddistinto da un'unica etichetta.

Hate speech

Il principio di non discriminazione è applicato dalla Corte non in senso assoluto, bensì bilanciato e combinato con gli altri diritti sanciti nella stessa CEDU: problema della compatibilità dell'incriminazione di un discorso d'odio con la tutela della **libertà di espressione** (art. 10 CEDU) e della **libertà di riunione ed associazione** (art. 11 CEDU).

Esclusione della tutela *ex* artt. 10 – 11 CEDU

- a) **art. 17 CEDU** (divieto dell'abuso di diritto), quando lo scopo è l'odio e costituisce una negazione dei valori fondamentali sanciti dalla Convenzione
- b) **limitazioni previste al paragr. 2 degli stessi artt. 10 e 11 CEDU**, quando le restrizioni – disposte per legge – si rendono necessarie per la salvaguardia della sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, nonché per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

La giurisprudenza della Corte EDU sull'*hate speech*

Corte EDU è **giudice del caso concreto**:

- no definizione universalmente riconosciuta di *hate speech* nella sua giurisprudenza
- individua le espressioni da considerare offensive e contrarie alla Convenzione in base a valutazioni legate al singolo caso ed in conformità alla Raccomandazione n. R (97) 20 sui “discorsi dell’odio” del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976

- Ampia tutela alla libertà di espressione (soprattutto per giornalisti e politici), considerata baluardo della società democratica
- Libertà di espressione va tutelata anche quando si manifesti attraverso espressioni in grado di “*offendere, scioccare o turbare*” altri individui, se il loro contenuto appare meritevole di divulgazione (*cfr. Handyside c. Regno Unito, § 49*)

Jersild c. Danimarca, 23 settembre 1994

- Fatto: giornalista condannato dalle giurisdizioni interne per aver divulgato un'intervista con contenuti razzisti e di incitamento all'odio contro gli immigrati
- Corte EDU: violazione dell'art. 10 CEDU da parte del Governo danese per aver sanzionato il giornalista
- Oggetto dell'intervista era degno di divulgazione ed il giornalista aveva preso le distanze dalle dichiarazioni degli intervistati

Féret c. Belgio, 16 luglio 2009

- Fatto: Presidente del Fronte nazionale, condannato penalmente dalle giurisdizioni interne per avere, nel corso della campagna elettorale, pubblicato opuscoli che invitavano ad “*opporsi all’islamizzazione del Belgio*”
- Corte EDU: **non** violazione dell’art. 10 CEDU, restrizioni **necessarie e proporzionate** rispetto alla gravità del fatto
- Condanna di scritti specifici (non del programma elettorale in sé) in grado di suscitare “*nel pubblico, specie quello meno consapevole, sentimenti di disprezzo, di rifiuto, ed anche di odio verso gli stranieri*”

Féret c. Belgio: leading case in materia di hate speech su base razziale

- 1) Corte EDU sorvola sulla **natura penale della sanzione** comminata dalle giurisdizioni interne
- 2) La sentenza mette in discussione la posizione di riguardo che la Corte ha da sempre riconosciuto ad **uomini politici e giornalisti**
- 3) La libertà di manifestazione del pensiero così esercitata può costituire una **minaccia alle finalità dello Stato democratico**, tra cui la sana convivenza civile (*cfr. anche Erbakan c. Turchia*, sentenza del 6 luglio 2006)

Stato d'attuazione in Italia della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965

Dicembre 2016, 91^a sessione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)

Ottobre 2016, Alternative report dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani sul persistente utilizzo di **discorsi d'incitamento all'odio razziale** nei confronti di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, sia **nel dibattito politico**, sia **nei mezzi di informazione** e su **internet** (sui *social network* in maniera accentuata)

Carenza della legislazione italiana

Legge Reale – Mancino, emanata per ratificare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965: l'art. 3 della legge, che prevede l'aggravante della discriminazione «per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», **non include i motivi di «lingua» e di «colore»**, come previsto nel testo della Convenzione.

Hate speech nei mezzi di informazione

Data:
domenica 03.07.2016

il Giornale

Estratto da Pagina: 1



il Giornale



40 ANNI CONTRO IL CORO

GIORNATA 3 LUGLIO 2016

DIRETTORE ALESSANDRO SALUSTI

ANNO LVII - NUMERO 130 - 1.500.000

www.igiornale.it

IL MASSACRO IN BANGLADESH

BESTIE ISLAMICHE

Nove italiani gozzati perché non sapevano il Corano

Tra le vittime 5 donne. Per vendicarle abbiamo un dovere: pretendere chiarezza dai musulmani

Alessandro Salusti
venetti di odio e di morte frutto di una mente malata. Che vengono a prendere noi. Non abbiamo paura. Oggi non può essere solo un giorno di dolore e lutto. Oggi dobbiamo essere efficaci nel profondo dell'animo, oggi dobbiamo chiedere agli islamisti che abbiamo accolto e ingiustamente difeso con chiarezza e con i fatti da che parte siamo, dobbiamo pretendere che scendano in guerra loro contro gli assassini che loro stessi hanno generato, ucciso e spesso protetto. Essere solo con l'umanità. E se così non fosse che tornino a casa loro, subito. Perché non possiamo più convivere con l'essere che abbiamo a che fare: sono solo lontanamente con gente che spara le nostre donne.

I MARTIRI DEL NOSTRO 11 SETTEMBRE
L'emigrato, la donna incinta e chi doveva rientrare oggi

Luca Fazzo e Stefano Zurlo



L'OCCIDENTE CHE NON VUOLE VEDERE
Ancora strage in nome di Allah
E ci illudiamo siano «moderati»

di Magdi Cristiano Allam
Anche se ci illudiamo che l'islam sia «moderato», la realtà è che l'ideologia musulmana uccide più dei coltelli.

di Renato Farina

MORTE E COSCIENZA NAZIONALE
Marcinelle, Nassiriya, Dacca
Se il Paese si ritrova nel lutto

di Giordano Bruno Guerri
I «stragi uniscono il Paese. La creazione una coscienza nazionale. Anche se spesso l'effetto dura troppo poco.

GLI ERODI DIMENTICATI
In capo al mondo per creare Pil
Così muore un imprenditore

di Stefano Filippi
Incontrare persone, creare il lavoro, viaggiare per battere la crisi. Sono gli imprenditori, gli eroi dimenticati.

Sul web amici nuovi di obiettivi da colpire
Fausto Biloslavo



Index of Ignorance: statistica Ipsos-Mori

Ipsos MORI Perils of Perception: Index of Ignorance

INDEX OF IGNORANCE

(Least accurate at top)

- 1st Italy
- 2nd US
- 3rd South Korea
- 4th Poland
- 5th Hungary
- 6th France
- 7th Canada
- 8th Belgium
- 9th Australia
- 10th Great Britain
- 11th Spain
- 12th Japan
- 13th Germany
- 14th Sweden



Ipsos Public Affairs
The Social Research and Corporate Reputation Specialists
© Ipsos MORI




Source: Ipsos Global @ovisor
PERILS OF PERCEPTION

Pregiudizio nei confronti della comunità Mussulmana

Italians Most Critical of Muslims

Have a ___ view of Muslims in their country



Source: Spring 2015 Global Attitudes survey. Q45c.

PEW RESEARCH CENTER

Hate speech della classe politica verso i migranti



Osservazioni conclusive del CERD

- Legislazione nazionale: **divieto di ogni forma di discriminazione**, incluse quelle sulla base del colore e della lingua
- Intero paragrafo dedicato al **discorso d'odio** (raccomandazione n. 15):
 - responsabilità e sanzioni per tutti coloro, inclusi i politici ad ogni livello, che diffondono di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale
 - rimedi effettivi per le vittime di discorso d'odio razziale
 - divieto di discorso d'odio razziale esteso ad internet, anche attraverso la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica
 - codici professionali per mezzi di comunicazione pubblici e privati conformi alla Convenzione (cfr. Carta di Roma)
- Mancanza di **indipendenza dell'UNAR** impedisce di garantire piena efficacia al suo operato

Grazie per l'attenzione

Avv. Elisa Pieragostini – e.pieragostini@legalellb.com

Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani

Via Emilio de' Cavalieri n. 11 – 00198 Roma

www.unionedirittiumani.it



UNIONE FORENSE
PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Member of
fidh